

Direzione Sicurezza Urbana

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art.54 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 volta a prevenire gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana in Piazza del Duomo in occasione del concerto pubblico e dei festeggiamenti che si terranno nella notte di San Silvestro 2017 e Capodanno 2018

IL SINDACO

Premesso che:

- Il giorno 31.12.2017 nella notte di S. Silvestro in piazza Duomo si terrà un concerto pubblico per i festeggiamenti di Capodanno e si prevede come negli anni passati una notevole affluenza di pubblico;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dell'evento e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire obiettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento del concerto e di tutelare l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica delle persone, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplosivi, nonché dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia.

Considerato, altresì, che:

- a) ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, aste selfie, lattine, fuochi d'artificio e artifici



Comune di
Milano

pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile, come recentemente accaduto;

b) i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Attesa la necessità di garantire che il concerto pubblico programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in Piazza del Duomo e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute,
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in latta, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, aste selfie e l'abuso di bevande alcoliche;

Visto le risultanze della seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica del 28 dicembre 2017;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente negli orari sottoindicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di visitatori, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo Via Mazzini, piazza del Duomo angolo Via Mengoni, piazza del Duomo angolo Via San Raffaele, Via Arcivescovado angolo Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II fino ad ottagono, Via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza Del Duomo, via Torino angolo piazza Del Duomo, via U.Foscolo angolo piazza Del Duomo e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie sopracitate;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- gli artt. 7 bis e 54 comma 4 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;



Comune di
Milano

- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 3/02/2017;
- L'Ordinanza Sindacale n.49 PG. 444420/2017 del 04.10.2017;

O R D I N A

dalle ore 13.00 di domenica 31 dicembre 2017
alle ore 03.00 di lunedì 1 gennaio 2018

in Milano, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Duomo angolo Via Mazzini, piazza del Duomo angolo Via Mengoni, piazza del Duomo angolo Via San Raffaele, Via Cardinale Carlo Maria Martini angolo Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II fino ad ottagono, Via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza Del Duomo, via Torino angolo piazza Del Duomo, via U.Foscolo angolo piazza Del Duomo e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie sopraccitate;

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, lattine di qualsiasi tipologia e aste selfie;
2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
3. Il divieto di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro e contenitori di latta per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;
4. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
5. Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi anche degli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e contenitori di latta.
6. E' consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e contenitori di latta;
7. di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "street food".



Comune di
Milano

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 15.00 del giorno 31 dicembre 2017 fino alle ore 3.00 del giorno 1 gennaio 2018 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano, la quale ne ha preso atto con nota Prot. n. 12B2/2013-040160 Gab del 28.12.2017.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala